

Osservatorio 231

In questo numero:

Normativa

1. Prossima integrazione delle frodi IVA del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: aggiornamento in merito all'iter di attuazione della Direttiva europea (Direttiva PIF)
2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al nuovo Decreto Legge in materia di "sicurezza nazionale cibernetica" saranno rilevanti anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Giurisprudenza

3. Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 29538/2019 – salute e sicurezza sul lavoro: inidoneità del Modello Organizzativo (conforme allo standard OHSAS) in caso di inadeguatezza delle attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza
4. Cass. Sez. Pen. III, Sent. n. 30386/2019 – riconoscimento del diritto d'autore di "un'opera fotografica" solo in caso di "valore artistico e connotati di creatività"

Ulteriori notizie in primo piano

5. A.N.AC. – nuove Linee Guida a tutela dei *whistleblowers* e pubblicazione del quarto rapporto sul *whistleblowing*
6. Loi Sapin II – prima pronuncia da parte dell'Agence Française Anticorruption (AFA) in merito alle misure anti-corrruzione adottate da una società
7. Presentazione del General Activity Report 2018 del *Group of States against Corruption* (GRECO): rallentamento del processo di implementazione delle raccomandazioni del GRECO e avvio di "*non-compliance procedures*" nei confronti di 14 Stati membri

Normativa

1. Direttiva PIF - Prossima integrazione delle frodi IVA del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Lo scorso 1° ottobre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**”, contenente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive dell’Unione Europea. Tra di esse è ricompresa anche la **Direttiva 2017/1371** relativa alla lotta contro le frodi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cd. “**Direttiva PIF**”).

Il Governo è così delegato ad integrare il catalogo delle fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con i “reati PIF” (v. art. 3, co. 1, lett. e), ossia:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000).

L’Osservatorio 231 continuerà a seguire l’iter legislativo fornendo aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi numeri.

Riferimenti

- C. 1201-B “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”: [link](#)
- Camera dei Deputati - Dossier “Legge di delegazione europea 2018”: [link](#)
- Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale: [link](#)
- Protiviti - Osservatorio 231 n. 7 (Marzo-Aprile 2018): [link](#)

2. Cybersicurezza - Novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Il 21 Settembre 2019 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge, n. 105 recante “**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**” con il quale il Legislatore “*mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”.

I soggetti (pubblici e privati) inclusi in tale perimetro - attualmente genericamente definiti all’**art. 1, comma 1** - saranno puntualmente identificati, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), entro quattro mesi dalla conversione in Legge del Decreto.

I destinatari della norma soggiaceranno ad una serie di obblighi “informativi” (tra cui predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza dal cui malfunzionamento o interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato) e di carattere “organizzativo” (ad es. definizione di specifiche politiche di sicurezza, procedure per l’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* - ICT, etc.) .

Sulla base di quanto previsto dal **comma 11 dell’art. 1**, i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale che, in relazione agli obblighi di cui sopra, si renderanno responsabili di condotte omissive, o che forniranno agli enti preposti informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, potranno incorrere nella **responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001** con sanzioni pecuniarie fino a 400 quote.

L’Osservatorio 231 monitorerà l’emanazione dei decreti attuativi fornendo aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi numeri.

Riferimenti

- *GU Serie Generale n. 222 del 21-09-2019 - Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*: [link](#)
- *Ministero dell’Interno - Un decreto-legge sul “perimetro” di sicurezza nazionale cibernetica*: [link](#)

Giurisprudenza

3. Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 29538/2019 - Salute e sicurezza sul lavoro: inadeguatezza del Modello organizzativo

Con sentenza **Sez. Pen. IV n. 29538/2019**, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico degli apicali di una società operante nel settore siderurgico, nonché della società stessa ai sensi dell’**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, per un incidente mortale accorso a un operaio durante un intervento manutentivo su un macchinario in movimento.

In particolare, la Corte, individuando il vantaggio dell’ente “*nella velocizzazione degli interventi manutentivi*” e “*nel risparmio sul materiale di scarto derivante dalla verifica operata mediante l’avvicinamento ai rulli in movimento*”, ha confermato l’inefficacia del Modello organizzativo, sebbene redatto conformemente alle norme OHSAS 18001. Tale inefficacia è stata ricondotta alla mancata previsione di istruzioni operative per l’attività manutentiva e all’inadeguatezza delle attività di monitoraggio svolte dall’Organismo di Vigilanza in merito all’attuazione del Modello organizzativo stesso.

Riferimenti

- *Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 29538/2019*: [link](#)

4. Cass. Sez. Pen. III, Sent. n. 30386/2019 - Diritto d’autore

Con sentenza **Sez. Pen. III n. 30386/2019**, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al ricorso presentato da un giornalista televisivo avverso una sentenza di condanna per violazione della normativa in materia di diritto d’autore (più nello specifico, dell’art. 171 co. 1, lett. a-bis della L. 633/1941, rilevante anche ai sensi dell’**art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001**). Il giornalista era

stato condannato per aver pubblicato, su un sito internet, alcune immagini del luogo in cui era stato commesso un delitto, i cui diritti di utilizzazione erano detenuti da altra testata giornalistica.

Nell'accogliere il ricorso, la Terza Sezione Penale ha richiamato l'orientamento della Cassazione in materia, specificando come l'opera fotografica goda "*della piena protezione accordata dalla legge (...) qualora presenti valore artistico e connotati di creatività*", mentre benefici di più limitata tutela "*quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti*". La Corte ha pertanto confermato come un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione a condizione che "*sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo*", condizione che la Corte ha ritenuto non rispettata nel caso di specie.

Riferimenti

- Cass. Sez. Pen III, Sent. n. 30386/2019: [link](#)

Ulteriori notizie in primo piano

5. A.N.AC. - Novità rilevanti

Consultazione online per le Linee Guida a tutela dei whistleblowers

Il 24 luglio A.N.AC. ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito le "[Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 \(c.d. whistleblowing\)](#)".

Le *Linee Guida* hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di whistleblowing (i.e. L. 179/2017) e sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, e agli altri enti ad esse assimilabili, tenuti a prevedere misure di tutela per i dipendenti che segnalano condotte illecite.

Il documento, che abroga le precedenti *Linee Guida* adottate con Determinazione n. 6 del 2015, risulta strutturato in tre sezioni:

- la prima fornisce indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto delle segnalazioni, sulle modalità di attuazione delle tutele a favore dei segnalanti, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa;
- la seconda definisce le modalità di gestione della segnalazione e il ruolo svolto dal RPCT, dalla fase di invio e ricezione a quella di valutazione;
- la terza dà conto delle procedure gestite da A.N.AC. con riferimento sia alle segnalazioni di condotte illecite che a quelle di misure ritorsive nei confronti del segnalante.

Le eventuali osservazioni, da presentarsi entro il 15 settembre 2019, potranno essere recepite da A.N.AC. ai fini della predisposizione della versione definitiva delle *Linee Guida*.

Pubblicato il quarto rapporto sul Whistleblowing

Il 16 luglio 2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha presentato il [Quarto Rapporto annuale sul whistleblowing](#), nel quale è presentata una sintesi dei dati relativi al monitoraggio delle segnalazioni pervenute.

I dati di maggior interesse riguardano:

- numero di segnalazioni: le segnalazioni ad A.N.AC. sono risultate essere più del doppio rispetto al 2017 e, nei primi mesi del 2019, si è registrata una media di due segnalazioni al giorno;

- **tipologie di condotte illecite segnalate:** tra le principali tipologie di illeciti segnalati figurano gli appalti illegittimi (22,6%), i casi di corruzione, cattiva amministrazione ed abuso di potere (18,7%), i concorsi illegittimi (12,3%), la cattiva gestione delle risorse pubbliche o vicende di danno erariale (11,5%) e i conflitti di interessi (9%).
- **soggetti segnalanti:** in più della metà dei casi il *whistleblower* è un dipendente pubblico (55,3% delle segnalazioni), un lavoratore/collaboratore di una impresa fornitrice della Pubblica amministrazione (14,2%) o un dipendente di società controllate o partecipate 14%. I dirigenti sono poco più del 5%.

Riferimenti

- A.N.AC. - “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”: [link](#)
- A.N.AC. - “4° Rapporto annuale sull’applicazione del whistleblowing”: [link](#)

6. Loi Sapin II - Prima decisione dell’Agence Française Anticorruption (AFA)

Il 4 luglio 2019, l’**Agence Française Anticorruption (AFA)** ha emesso la prima **Décision (19-01)** in merito all’adeguamento da parte di una società alle previsioni della **Loi Sapin II**.

Le violazioni oggetto della suddetta Décision riguardavano principalmente la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi, la mancanza di un *Codice di condotta*, la mancata efficace attuazione di una procedura sulla verifica delle terze parti, l’insufficienza delle procedure di controllo contabile e l’assenza di un meccanismo di valutazione della conformità alle previsioni legislative delle misure poste in essere.

Con particolare riferimento ai primi due ambiti (mappatura dei rischi e *Codice di condotta*), l’AFA ha sottolineato, in primo luogo, come le società rientranti nell’ambito di applicazione della Loi Sapin siano tenute a fornire giustificazione della pertinenza, qualità ed efficacia della metodologia adottata e, in secondo luogo, come possano essere considerati validi, ai fini del rispetto della normativa, anche documenti procedurali, istruzioni operative e comunicazioni di varia natura al personale che esplicitino obblighi e divieti comportamentali dei dipendenti dell’azienda, pure in mancanza di un documento unitario e organico.

Riferimenti

- *Agence Française Anticorruption (AFA) - Décision 19-01:* [link](#)

7. GRECO - General Activity Report 2018

Il *Group of States against Corruption* (GRECO), organo del Consiglio di Europa, ha presentato a Bruxelles il 25 giugno 2019 il proprio diciannovesimo “**General Activity Report**”.

Il Report analizza l’attività realizzata dai 49 stati membri nel contrasto alla corruzione, con particolare riferimento a quella diretta a parlamentari, giudici e pubblici ministeri, notando come il processo di implementazione delle raccomandazioni formulate abbia subito un rallentamento nel 2018. In particolare, soltanto il 34% di tali raccomandazioni sono state pienamente implementate dagli stati membri, spingendo il GRECO ad avviare “*non-compliance procedures*” per 14 di loro.

Riferimenti

- GRECO - 19th General Activity Report: [link](#)

8. FIGC - Approvate le Linee guida per i Modelli per la prevenzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità

Il Consiglio Federale, organo di amministrazione della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, ha approvato in data 1° ottobre 2019 le **“Linee guida per l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”** (ex art. 7, comma 5, dello Statuto federale).

Tali “Linee guida” rappresentano, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali, il riferimento ai fini dell’adozione di “Modelli di prevenzione” atti a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di Giustizia Sportiva. L’adozione ed applicazione dei predetti Modelli rappresenta la condizione per il riconoscimento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva di esimenti o attenuanti della cd. responsabilità oggettiva.

Il Modello di prevenzione sopra menzionato dovrà essere predisposto tenendo in considerazione quanto già previsto dal Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, ove adottato.

Riferimenti

- FIGC - “Linee guida per l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”: [link](#)
- FIGC - Statuto Federale: [link](#)
- FIGC - Codice di Giustizia Sportiva: [link](#)